

Assegno al coniuge separato: una virata della giurisprudenza?

Laura Remiddi

A dispetto di ogni logica e di sani principi di economia processuale, nel nostro Ordinamento esistono due distinti istituti per regolare le crisi matrimoniali: la separazione legale e il divorzio, e ciò nonostante siano stati presentati diversi progetti di legge volti ad uniformare le normative. Recenti modifiche hanno "avvicinato" i due rimedi soprattutto con la notevole riduzione dei tempi di separazione per poter ottenere lo scioglimento del matrimonio. Ma le differenze fra i due istituti permangono, sia in ordine alle cause, che agli effetti e alla loro regolamentazione.

Mentre per l'affidamento e il mantenimento della prole (incluso ciò che concerne il godimento della abitazione familiare) vi è uniformità di trattamento, esteso anche ai figli nati fuori del matrimonio, uno degli aspetti sui quali è più rilevante la differenza normativa è quello che riguarda i rapporti economici fra i coniugi, su cui si è più volte pronunciata la Corte Suprema.

In estrema sintesi, nella separazione la tutela del coniuge economicamente più debole (oltre che incolpevole) è più rilevante in ragione della persistenza del vincolo coniugale e si esprime mediante l'attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento che dovrebbe consentirgli di far fronte a tutte le sue necessità di vita, con riferimento - per quanto possibile, ma non sempre è possibile - al precedente tenore di vita coniugale. Invece nel divorzio la cessazione del vincolo determina un affievolimento della solidarietà post coniugale, con conseguenze nel trattamento economico dell'ex coniuge.

A questo riguardo la Suprema Corte negli anni ha elaborato diverse interpretazioni, e da ultimo con la sentenza a Sezioni Unite dell'11 luglio 2018 (n. 18287) ha riconsiderato tutta la materia e ha dettato i principi cui devono ispirarsi le pronunce dei giudici in ordine alla attribuzione e alla quantificazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge

economicamente più debole.

Di ciò abbiamo dato conto nel nostro articolo " Le faticose vicende dell'assegno divorzile", pubblicato sui n. 2-3/2018 di questa Rivista.

L'aspetto più rilevante di tale pronuncia sul quale sono stati espressi autorevoli commenti, consiste nella precisazione che il coniuge il quale, in relazione alle particolari condizioni in cui versa, abbia diritto all'assegno divorzile, non può però pretendere di mantenere lo stesso tenore di vita condotto durante il matrimonio. Si è trattato di una innovazione non di poco rilievo, in quanto in precedenza era stato proprio il tenore di vita ad essere considerato quale punto di riferimento per il trattamento economico dell'ex coniuge non abbiente.

Recentemente è stata pubblicata una ordinanza della Corte di cassazione, sez. sesta civile, sottosezione 1 (n. 26084/2019) che in un giudizio di separazione fra coniugi ha statuito in ordine all'assegno di mantenimento dovuto al coniuge più debole, in questo caso il marito, applicando i principi dettati per l'assegno divorzile che prescindono dal tenore di vita endoconiugale e al riguardo ha precisato che risulta *"priva di rilevanza la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all'assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell'assegno riconosciuto al ricorrente..."*.

La pronuncia pone qualche interrogativo in quanto applica ad un caso di separazione i principi elaborati in materia di divorzio (con specifico richiamo alla sentenza delle S.U. dianzi citata), ma senza una specifica motivazione che dia modo di considerarla innovativa rispetto alla interpretazione corrente in ordine al mantenimento del coniuge separato.

Quindi, delle due l'una: o la Corte ha ritenuto di uniformare il trattamento del coniuge separato a quello dell'ex coniuge divorziato, con evidente riduzione della tutela spettantegli, e allora avrebbe dovuto quantomeno illustrare i motivi di tale virata storica della giurisprudenza; ma se non è stato così, dobbiamo ritenere che si sia trattato di una deplorabile svista, e la situazione invero non è meno preoccupante.